

**ECCELLENTISSIMO T.A.R. CAMPANIA**

**- SEZIONE DI NAPOLI -**

**RICORSO**

Per: Il Condominio di Parco Tasso in Sorrento (NA) Fabbricati 1 e 2 in persona dell'Amministratore legale rappresentante p.t. Giovanni Puoti; nonché i signori Costantino Astarita nato residente in Sorrento alla via Fuorimura C.F.STRCTN54E20I862F Anna Pia Astarita residente in Sorrento alla via Fuorimura C.F.STRNNP49M70I862N tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Teresa Figurelli ed elett.te dom.ti presso la stessa nel suo studio in Napoli alla via Chiatamone 11;

**Contro: COMUNE DI SORRENTO**

**NONCHE' CONTRO**

del Sig. Stragazzi Arturo, in qualità di amministratore della soc. Chiomenzano s.a.s. di Arturo Stragazzi & C. con sede in Sorrento alla via Fuori Mura, 14

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- 1) del decreto del Dirigente del 4° Dipartimento del Comune di Sorrento n. 113 del 20 ottobre 2003 con il quale in ordine alla pratica edilizia n. 384 del 01/07/98, è stato rilasciato al Sig. Stragazzi Arturo n. a Sorrento il 26.08.1954 nella suindicata qualità, il permesso a costruire per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano in Sorrento via Fuori Mura 16,

**MANDATO**

Avv. Teresa Figurelli  
Vi nominiamo e costituamo nostro procuratore e difensore in ogni fase nel presente giudizio, conferendoVi ogni più ampia facoltà, compresa quella di sottoscrivere il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti e di farsi sostituire, avendo fin da ora per rato e fermo il Suo operato. Eleggiamo domicilio presso il Suo studio in Napoli alla via Chiatamone n. 11.

**Condominio**

**Parco Tasso 1-2 fabbricati**

In persona del legale rappresentante amministratore sign. Giovanni Puoti

*Giovanni Puoti*  
*Anna Pia Astarita*

*è Autentica*  
*Teresa Figurelli*

2) Deliberazione Consiliare n.38 del 04.11/1995 ed atto successivo n.52

del 28.11.1995 ;

3) Verbale della commissione edilizia integrata beni ambientali presso il Comune di Sorrento de 21.01.1999

4) Verbale della commissione edilizia integrata beni ambientali presso il Comune di Sorrento del 29 marzo 2001


5) e per quanto occorre possa, di tutti gli atti procedimentali, connessi e consequenziali.

### **FATTO**

A conclusione della pratica edilizia n. 384 del 1/07/98 il Dirigente del 4° Dipartimento del Comune di Sorrento rilasciava al Sig. Stragazzi Arturo, in qualità di Amministratore della Società "Chiomenzano s.a.s. di Arturo Stragazzi s.a.s. di Arturo Stragazzi & C. con sede in Sorrento alla via Fuorimura, 14 il permesso a costruire n. 113 del 20 ottobre 2003 in accoglimento delle di lui domande, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Sorrento, alla via Fuori Mura, 16.

L'intervento stesso, in base a detta domanda ed al progetto alla stessa allegato consiste nella realizzazione di un parcheggio multipiano interrato sul letto del rivolo Vallone dei Mulini.

L'impugnato decreto veniva rilasciato a seguito di un'istruttoria in esito alla quale venivano acquisiti alla su citata pratica, il parere favorevole dei



Vigili del fuoco del 30/01/99 (con richiamo all'osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi dettate dal D.M. 1/2/86, e della R.C. P1563/4108 sott. 28 del 2/9/1855) il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale del 21/01/99 alle condizioni nello stesso esposte, il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia integrata BB.AA. nelle sedute del 29/03/01, a condizione che lo spostamento delle piante d'ulivo venga autorizzato dallo STAPA-CEPICA di Napoli con reimpianto in altro sito, il decreto sindacale n. 34 del 6 maggio 2002 di concessione ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.L. 490/99, la prescritta autorizzazione in conformità del parere della Commissione edilizia integrata; il nulla osta ambientale della Soprintendenza, di cui alla nota n. 10175/02 del 4 novembre 2002.

Nel corso dell'istruttoria di cui trattasi, in data 3 novembre 1999 il dott. Geologo Riccardo Caniparoli trasmetteva al Sindaco di Sorrento e per conoscenza al Prefetto di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Ann.ta, al presidente della Regione Campania e ad altre Autorità uno "Studio sui possibili ed eventuali danni che si potrebbero verificare in seguito alla costruzione di un parcheggio multilivello interrato in Comune di Sorrento in adiacenza al Parco Tasso ed al Vallone dei Mulini.

Con nota n. 1396 del 13/11/00, teleperizia di parte veniva inviata dal Dirigente del Servizio 02 della Giunta regionale, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenze al Comune di Sorrento ed all'Autorità di Bacino Regionale del Sarno.

Con nota prot. 14972 in data 19 aprile 2001, il Sindaco di Sorrento, allegando la nota della Regione Campania n. 1396 e copia della perizia di parte pregava la menzionata Autorità di Bacino regionale del Sarno di voler precisare se l'opera anzidetta "contigua al Vallone dei mulini di Sorrento è inclusa o meno nelle zone ad alto rischio idrogeologico e se è richiesto il Vs. parere preventivo per l'autorizzazione all'intervento.

In data 5/5/2001 la detta Autorità di bacino chiedeva al Comune di Sorrento

opportuna documentazione per poter valutare correttamente le problematiche inerenti l'opera a farsi.

Come da nota sindacale n. 21725 del 14/6/01 al Sig. Stragazzi Arturo la pratica 384/98 veniva sospesa in attesa del parere richiesto all'Autorità di Bacino.

Epperò il parere espresso al riguardo dall'Autorità del Bacino del Sarno, nelle sedute del Comitato tecnico del 15/11/2001 (verbale n. 13/2001) e del Comitato istituzionale del 21/11/2001 (verb. N. 20/2001) parere che non risulta se acquisito o meno dal Comune è stato non favorevole (come da atti allegati in copia).

Il Condominio parco Tasso di Sorrento contiguo alla zona interessata dal previsto menzionato progetto e preoccupato per i possibili danni derivanti da esso invitava le autorità competenti alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini del patrimonio edilizio, artistico e paesaggistico al rispetto delle leggi vigenti, con riferimento alla delibera di G.R. n. 5447 della Regione Campania del 7/11/2002 (Burc n. 56 del 18/11/2002) aggiornamento della

classificazione sismica dei Comuni della Reg. Campania ed alla delibera di G. R. Campania n. 248 seduta del 24/1/2003 concernente la nuova classificazione sismica della Reg. Campania e inserenti il Comune di Sorrento fra le zone classificate sismiche.

Veniva, infine, depositata una ulteriore perizia di parte dell'aprile 2003 a firma del geologo dr. Salvatore Palomba.

### **MOTIVI DI ANNULLAMENTO**

1. Violazione di legge - Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. – Omessa comunicazione di avvio del procedimento

Dispone l'articolo 7 della legge n. 241/1990 che “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”

L'art. 8 poi prevede che “L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Alla luce delle richiamate disposizioni di legge è palese l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione comunale, che ha ommesso di effettuare al ricorrente la prescritta comunicazione di avvio del procedimento.

A tal proposito giova ricordare che, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato: "La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo prevista dagli art. 7 ss l. 7 agosto 1990 n. 241 costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, per cui ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in modo rigoroso, al fine di evitare di vanificare od eludere il principio stesso. La portata generale del principio e la sua diretta correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento, non autorizzano interpretazioni arbitrariamente restrittive della norma, la quale risulta applicabile nella generalità dei procedimenti amministrativi anche se gli stessi siano

vincolati, perché la partecipazione al procedimento ha la sua ragione d'essere pure quando i presupposti dell'atto da adottare, pur se stabiliti dalla legge, richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito si deve garantire il contraddittorio con il privato (Cons. Stato V Sez. 22/5/01 n.2823).

A tal proposito si deve rilevare che il provvedimento in questa sede impugnato si basa su di una istruttoria tecnica incompleta, il cui svolgimento nulla ha mai saputo il ricorrente, e postula altresì l'esistenza dell'opera in conformità alle leggi .

Vale la pena ricordare peraltro che l'ultimo comma dell'art. 7 in parola consente alla amministrazione, in caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ( che qui non si ravvisano) di adottare misure cautelari anche prima della comunicazione di avvio del procedimento; disposizione questa che, come del resto ribadito da Consiglio di Stato V Sez. 5/6/97 n. 603, conferma la necessità di effettuare la comunicazione pure quando sia stata preceduta da eventuali misure cautelari, giacché la comunicazione di avvio del procedimento risponde alla esigenza di attuazione della funzione partecipativa e di trasparenza della attività amministrativa.

Nel caso che ci occupa il ricorrente non si è visto comunicare l'avvio del procedimento sebbene vantasse *ictu oculi* diritti reali ( servitù attive e passive ) sul suolo ove devono eseguirsi le opere.

Pertanto il ricorrente non è stato posto in condizione né di poter acquisire consapevolezza in ordine alla instaurazione di un procedimento di cui esso

è parte interessata per volontà della legge, né ha potuto validamente interloquire a tutela delle proprie ragioni nel detto procedimento amministrativo che contemporaneamente, ha conferito ex novo una posizione giuridica attiva al sig. Stragazzi Arturo nella suindicata qualità ampliandone così la sua sfera giuridica, ma nel contempo, ha visto il ricorrente destinatario indiretto del provvedimento che di fatto affievolisce i suoi diritti reali ( aree pertinenziali ), senza però poter prendere visione degli atti del procedimento se non in data 02.12.2003 ( per istanza del sottoscritto procuratore )

## **2) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI IMPARZIALITA'**

### **AMMINISTRATIVA**

La P.A. ha ritenuto necessario in ossequio a quanto accordato dalla L.127/1997 L.493/93 richiedere il parere tecnico ed indire una conferenza di servizi, e successivamente ha disatteso – ictu oculi - i pareri sfavorevoli resi dalle altre autorità ed ha esclusivamente aderito ai pareri tecnici depositati dall'interessato al procedimento.

Al paragrafo 9 pag-37 della perizia svolta dal Dr. Palomba a cui fa espresso riferimento il provvedimento impugnato recita “ *Su incarico della Chiomenziano s.a.s. è stata effettuata un'indagine geologico-tecnica nell'area ove è prevista la realizzazione del progetto*” e non già per incarico del Comune ! il mandato ed i relativi quesiti sono stati posti al Geologo Palomba dal destinatario del provvedimento ovvero nel suo esclusivo interesse.

### 3) ECCESSO DI POTERE – PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA

#### VALUTAZIONE DEI FATTI

Peraltro la P.A. nell'emissione del provvedimento concessorio ha dato ai fatti ed ai documenti da essa stessa acquisiti ( fornitegli dallo stesso interessato) un significato erroneo, illogico e irrazionale. In vero il medesimo parere svolto dal geologo dr. Salvatore Palomba risulta esso stesso tecnicamente sfavorevole.

Va evidenziato che il presupposto su cui basa il parere del Geologo Palomba è l'esistenza di un piano stralcio – ovvero provvisorio - per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino Regionale del Sarno circa la pericolosità e il calcolo del rischio di dissesti.

L'Autorità di bacino Regionale del Sarno competente a valutare il rischio idraulico e la pericolosità dei dissesti ha reso il suo parere negativo.

Il responsabile del procedimento ha posto a fondamento del provvedimento la perizia del Geologo Palomba – che postulava *l'assenza dei rischi se ed in quanto non fossero stati ravvisati dall'Autorità di bacino Regionale del Sarno*. Ne deriva che l'errore “de quo” assume carattere autonomo, nel senso che la semplice errata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del procedimento, ha indotto l'organo amministrativo a non involgere nell'attività valutativa l'intera relazione del Geologo Caniparoli, ivi decidendo sulla base di un falso presupposto di fatto ( ovvero che la perizia del Geologo Palomba escludesse ogni relativo e connesso rischio pur in presenza del parere dell'Autorità di bacino Regionale del Sarno ),

ritenendo inesistente un fatto documentalmente provato ( ovvero che sussistano rischi idraulici e/o fenomeni di dissesti in ragione al progetto Depositato delibati dall' autorità del bacino competente );

Il provvedimento è basato sul presupposto che la perizia del Geologo Palomba escludesse ogni rischio. L'errato presupposto su cui si basa il provvedimento costituisce un vizio di assunzione e/o travisamento del fatto; pertanto nell'ottica della stessa tecnica di assunzione dei fatti, e del medesimo percorso logico adottato dall'Autorità amministrativa, il venir meno di quel presupposto poc' anzi denunciato, configura l'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A. nell'emissione del provvedimento.

La nota inviata dalla Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici, infatti declina la ogni competenza in favore dell'autorità del bacino ( non porta ad alcun effetto la regolarità prevista dalla L.431/1985 ); Le stesse "condizioni Speciali" rese nel provvedimento impugnato confermato quanto sopra dedotto.

#### **4) ECCESSO DI POTERE - INOSSERVANZA DEL CORRETTO**

##### **ITER PROCEDIMENTALE -**

Come osservato nella premessa di fatto il Comune di Sorrento con la menzionata nota prot. 14972 del 19 aprile 2001 aveva chiesto all'Autorità di Bacino regionale del Sarno di esprimere il proprio parere sul progetto de quo. Ciò senza che risulti acquisito tale parere e senza che se ne faccia in ogni caso menzione nel decreto impugnato, né che si faccia parola delle richieste di esso. Il rilascio dell'autorizzazione appare solo come diretta

conseguenza del nulla osta rilasciato dal Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli.

Al riguardo non può sottacersi che certamente non è sufficiente che nel paragrafo "condizioni speciali" sia prescritto che "dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni dell'art.8 delle norme di attuazione dell'Autorità di Bacino del Sarno.

Ed, invero, l'espressione dell'anzidetto parere non favorevole esclude in radice che l'osservanza di tali prescrizioni possa valere a rendere fattibile l'opera progettata.

Ma ciò non risulta avvenuto né se ne fa menzione nel decreto impugnato.

**5) ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA** - in quanto nel decreto impugnato del competente Dirigente, risulta assente la motivazione sulla importante questione della necessità o meno del parere favorevole dell'Autorità del Bacino del Sarno e per la possibilità di poterne fare a meno. E ciò in manifesta contraddittorietà con il comportamento del Comune che, in attesa di tale parere – come esposto nella premessa di fatto – aveva sospeso il procedimento.

Ed, invero, l'adozione dell'impugnato provvedimento avrebbe certamente richiesto una adeguata motivazione sulla questione.

Una motivazione sarebbe stata parimenti necessaria relativamente alla diffida del ricorrente condominio relativo all'eventuale pericolo sismico.

**6) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA  
PROCEDIMENTALE**

a) Relativamente al progetto de quo della costruzione di un parcheggio multipiano (3 piani più un livello scoperto) sul letto del rivolo Vallone dei Mulini l'istruttoria è inesistente e comunque certamente carente. Non solo non sono stati rispettati i tempi previsti dalle L.127/1997 e L.493/93 ma vi è di più ! il provvedimento viola lapalissianamente la comparata disciplina normativa L.29.06.1939 n.1497; L.22.07.1975 n.382; L.08.08.1985 n.431; DPR 24.07.1977 n.616; D.M.21/01/1981 G.U.n.37 ; Circolare LL.pp.03.06.1981 n.21597; DM.12.02.1982 e Circ.LLPP 24.05.1982 N.22631 DM LLPP 11.03.1988 n.47 GU 01.06.1988 n.127 Circ. LL.PP.24.09.1988 n.30483; L.18.05.1989 n.183/89 LR 07 02.1994n.8 B.U.R.C. 14.02.1994 n.10 L.03.08.1998 n.267; DL 11.06.1998 n.180 DPCM 29.09.1998 ( GU 05.10.1999 n.3) Dir CEE 27.06.1985 n.85/337 ; Dir. CEE 03.03.1997 n.97/11 DPCM 27.12.1988 n.377 DPR 12.04.1996 L.26.10.1995 n.447 ; tutte norme in materia di stabilità dei pendii e di difesa del suolo nonché in materia di vincoli paesaggistici di impatto ambientale ovvero poste a tutela ed alla salvaguardia della incolumità pubblica.

b) L'istruttoria effettuata contrasta con i principi fondamentali posti a tutela dell'istituto istruttorio. Infatti l'acquisizione dei fatti, che imponeva all'organo precedente la sua diretta acquisizione è stata invece declinata e affievolita a c.d. *fatto semplice*. Non c'è chi non veda che certamente la P.A. nell'emissione di tal genere di provvedimento doveva analizzare ed acquisire fatti c.d. complessi

ovvero accertabili solo da soggetti dotati di particolari conoscenze tecniche specialistiche. Infatti la P.A. non ha reso alcun elemento di riscontro ai documenti depositati dall'interessato del procedimento. Alcuni pareri hanno richiesto il comune ad un tecnico da esso indicato. Sotto altro profilo, va osservato che il parere non favorevole dell'Autorità del bacino del Sarno è parere parzialmente vincolante per la P.A. Il cui obbligo ad uniformarsi è confermato dal provvedimento della Soprintendenza ai beni architettonici che ha invero declinato la sua competenza in favore dell'Autorità del bacino del Sarno. Infatti l'Autorità del bacino del Sarno ha già espresso un approfondito parere sulla previsione del progetto nella zona ad "alto rischio frana oltre che dal punto di vista idrogeologico. Cosicché il Comune avrebbe dovuto rendere, nell'interesse pubblico, un accurato e diretto approfondimento su detta circostanza. Ed, invero, tale situazione risulta, oltre che dal citato parere, anche dalla perizia del Geologo Dott. Caniparoli; il precario stato idrogeologico dei luoghi è, altresì, evidenziato a seguito della segnalazione in data 5/2/03 dell'Ass.ne Verdi Ambiente e Società di Sorrento . nella nota della G.R. della Campania Area generale di Coordinamento gestione del Territorio del 21/05/03 diretta al Sindaco di Sorrento. A contrastare ciò non sembrano, invero, sufficienti le perizie di parte del dott. Geologo Palomba.

- c) Altresi il rilascio della autorizzazione impugnata pure in presenza del parere non favorevole dell'Autorità di bacino di Sarno appare pure in contrasto con quanto disposto dalla l. 662/96 a modifica dell'art.32 della l. 28 febbraio 1985 n.47 come mod.to dall'art.39, co.7 della l. 23/12/1994 n.724.
- d) Ulteriore più approfondita istruttoria appare inoltre che sarebbe stata necessaria a seguito dell'inclusione del Comune di Sorrento nelle zone sismiche come da delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 5447 del 7711/2002 e n.56 del 18/11/2002 al fine di verificare il rigoroso rispetto della normativa sulle zone sismiche. Di conseguenza al riguardo appare indispensabile la sospensione dell'atto impugnato ed il suo annullamento, occorrendo al fine dell'accertamento della legittimità di un'eventuale autorizzazione l'effettuazione di un accertamento da parte di un organo dello Stato in contraddittorio con le parti interessate e con la presenza altresì di un rappresentante dell'Autorità di bacino del Sarno.
- e) Altro profilo va evidenziata la commessa violazione all'obbligo previsto dall'art.2 della L.R.9/83

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Fermo restando quanto precede, poiché nel tempo occorrente a giungere ad una decisione sul ricorso l'opera verrebbe realizzata e la grandiosità di essa avrà già spiegato il suo impatto ambientale nocendo irreparabilmente

anche il suolo e la stabilità di tutto il pendio del Vallone - su cui i ricorrenti non hanno alcuna tutela innanzi al G.O. - ivi subendo un grave ed irreparabile pregiudizio consistente nella cedimento del suolo con perdita di stabilità delle strutture del fabbricato, si fa istanza affinché l'Eccellentissimo Tribunale adito, con *decreto emesso anche inaudita altera parte*, oppure subordinatamente con ordinanza in camera di consiglio, voglia in via cautelare sospendere l'esecutività ed efficacia del decreto del Dirigente del 4° Dipartimento del Comune di Sorrento n. 113 del 20 ottobre 2003 e dei provvedimenti indicati in oggetto.

Piaccia pertanto all'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1. Preliminarmente, in via cautelare, sospendere l'esecutività ed efficacia  
Del decreto del Dirigente del 4° Dipartimento del Comune di Sorrento  
n. 113 del 20 ottobre 2003
2. Nel merito, dichiarare l'illegittimità ed annullare decreto del Dirigente del 4° Dipartimento del Comune di Sorrento n. 113 del 20 ottobre 2003, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancanza di atto presupposto, violazione del procedimento amministrativo, violazione del principio di formazione della volontà collegiale nonché ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e successivo, per violazione di legge, omessa comunicazione di avvio del procedimento, lacunosità e genericità dell'istruttoria, impossibilità

di individuazione delle opere che si pretendono eseguire, violazione del principio di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, violazione del diritto di difesa, eccesso di potere, per tutto quanto sopra esposto.

3. Ai fini delle disposizioni di legge sul contributo unificato per gli atti giudiziari si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
4. Si fa istanza per l'audizione in Camera di Consiglio.

In via istruttoria si chiede la esibizione in giudizio di ogni documentazione relativa al procedimento amministrativo- istruttoria procedimentale - relativo alla pratica edilizia n.384 del 01.07.1998 e del permesso a costruire n.113 del 20.10.2003 ;

S.J.

Napoli, 15 dicembre 2003

Avvocato ~~Teresa~~ *Teresa Figurelli*

